Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 227-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 21 settembre 1985.

Piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica. Pag. 6899

Ministero del tesoro

DECRETO 22 luglio 1985.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356 . Pag. 6901

DECRETO 14 settembre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1985, da rilasciare ai tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini, e ad altri istituti di credito, a norma del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 20 Pag. 6902

DECRETO 18 settembre 1985.

Elevazione a lire 3.700 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 18 settembre 1985 . . . Pag. 6904

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 9 agosto 1985.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricolo dal 1° luglio 1985 . . . . Pag. 6905

DECRETO 10 agosto 1985.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale dal 1° luglio 1985 . . . . Pag. 6905

DECRETO 5 settembre 1985.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi . . . . . . Pag. 6906

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 6907

Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 6912

Ministero delle finanze: Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie delle imposte dirette . . . . Pag. 6912

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli del 20 settembre 1985. Pag. 6913

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 27 dicembre 1985 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 28 marzo 1986. Pag. 6915

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 3 agosto 1985, recante l'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 16 agosto 1985. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 188 del 10 agosto 1985). Pag. 6915

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 5 settembre 1985, recante l'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 18 settembre 1985. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 219 del 17 settembre 1985) . . . . . Pag. 6915

Errata-corrige al decreto ministeriale 27 luglio 1985, recante l'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° gennaio 1985, da rilasciare ai tesorieri delle unità sanitarie locali, a norma dell'art. 2 *del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito nella* legge 27 marzo 1985, n. 103. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 205 del 31 agosto 1985) . . Pag. 6915

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Iannuzzi » di Andria ad accettare una donazione . . . . Pag. 6915

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Reiezione di istanze volte al riconoscimento delle condizioni di crisi aziendale presentate da varie società . . . . Pag. 6915

Commissione nazionale per le società e la borsa: Approvazione del modello per la comunicazione di partecipazioni ai sensi dell'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216. (Deliberazione 19 settembre 1985, n. 1796). Pag. 6915

Prefettura di Trieste:

Riduzione di cognome nella forma italiana . . Pag. 6922

Ripristino di cognome nella forma originaria . Pag. 6922

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per esami, a due posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della Valle d'Aosta . . . . Pag. 6923

Ministero delle finanze: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale. Pag. 6926

Ministero della sanità:

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali . . . . Pag. 6926

Commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a farmacista dirigente, sessione anno 1983 . . . . . Pag. 6926

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 227 DEL 26 SETTEMBRE 1985:

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. **10**.
Piano sanitario regionale (1983-85).

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **11**.
Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici.

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1985, n. **12**.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1985, n. **13**.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1983 (legge finanziaria).

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1985, n. **14**.
Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 (legge finanziaria).

(4160-4179-4212)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 settembre 1985.

Piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la direttiva del Consiglio della C.E.E. dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva n. 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;

Vista la propria ordinanza in data 15 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985, su produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che dispone la riserva per gli anni 1985, 1986 e 1987 delle quote di Fondo sanitario nazionale, parte corrente, da utilizzare con vincolo di destinazione secondo programmi formulati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Considerato che, a norma del succitato art. 17, gli interventi da incentivare in via prioritaria, devono essere diretti ad assicurare servizi sanitari finalizzati, tra l'altro, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti ed alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi;

Considerata la necessità di conferire un indirizzo univoco alle diverse iniziative regionali già intraprese per l'attuazione di piani di controllo e risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, nonchè di fornire direttive tecniche per una concreta attuazione del piano di risanamento nazionale con un più completo coinvolgimento anche delle regioni che al momento non hanno programmi di questo tipo in atto;

Visto il parere n. 14/85 espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 23 aprile 1985 in merito alle proposte di ripartizione fra i vari settori d'intervento delle somme disponibili per l'esercizio 1985;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1985, con il quale si forniscono le linee direttive per la predisposizione dei programmi regionali sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

Il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica ha carattere volontario e si attua secondo piani regionali autorizzati dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, che modifica l'art. 68 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 2.

Per l'attuazione del controllo e del risanamento di cui sopra, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno predisporre annualmente un programma tecnico finanziario ai sensi dell'art. 17 della legge n. 887/1984, del decreto ministeriale 9 luglio 1985 e delle direttive contenute nei successivi articoli del presente decreto.

Art. 3.

I suddetti programmi, come previsto dal decreto ministeriale 9 luglio 1985, dovranno essere presentati al Ministero della sanità per la utilizzazione delle quote Fondo sanitario dalle regioni e province autonome, entro il 30 settembre per l'anno 1985 ed entro il 31 marzo per gli anni 1986 e 1987, anche da parte di quelle già dotate di piano sanitario o che abbiano già deliberato interventi finalizzati nel settore sopra indicato.

Detti programmi dovranno tener conto degli interventi intrapresi ed in corso di attuazione nonchè dei risultati conseguiti.

Art. 4.

La riserva di cui all'art. 17 della legge n. 887/84, richiamata in premessa, va riferita alle spese per l'avvio e l'attuazione di un piano organico nazionale di controllo e di risanamento degli allevamenti dalla leucosi bovina enzootica, nonchè per il pagamento delle indennità di abbattimento dei bovini infetti.

Nella formulazione delle previsioni finanziarie dei singoli programmi regionali dovranno essere utilizzati, in quanto applicabili e comunque con gli opportuni adattamenti, le procedure e le modalità utilizzate per i piani di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

Art. 5.

I proprietari o i detentori degli allevamenti bovini che intendono volontariamente aderire al piano di controllo e di risanamento dalla leucosi bovina enzootica, devono presentare domanda all'autorità sanitaria competente con l'impegno di accettare integralmente le condizioni in vigore e le eventuali successive disposizioni.

Art. 6.

Nei programmi di cui ai precedenti articoli può essere prevista l'esecuzione obbligatoria del controllo sierologico su tutti i bovini, esclusi quelli appartenenti agli allevamenti unicamente adibiti alla produzione di carne, quando nella regione, nella provincia, nelle singole U.S.L. o in determinati comprensori fissati dall'autorità sanitaria competente il 60 per cento degli allevatori abbia inoltrato domanda di adesione al programma volontario ovvero quando ricorrono situazioni epidemiologiche particolari.

Art. 7.

Per l'attuazione del presente piano si applicano le norme previste dall'art. 3 della legge 9 giugno 1964, n. 615, fatta eccezione dell'autorità sanitaria che dovrà adottare i provvedimenti di esecuzione del piano, quale individuata dalle leggi regionali emanate ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

Negli allevamenti inclusi nel piano di controllo e di risanamento dalla leucosi bovina enzootica, previa dichiarazione di adesione da parte dei rispettivi proprietari o detentori e secondo i programmi disposti dalle competenti autorità sanitarie, tutti i bovini di età superiore a dodici mesi sono sottoposti all'esame sierologico mediante la prova di immunodiffusione in gel di agar, eseguita presso un istituto zooprofilattico sperimentale od altro laboratorio autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982.

Art. 9.

L'antigene occorrente per le prove diagnostiche deve essere prodotto e standardizzato a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, che costituisce l'istituto di referenza per la leucosi bovina enzootica.

Altri istituti zooprofilattici possono essere autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione dell'antigene sopra indicato, la cui produzione dovrà subire lo stesso processo di standardizzazione di quello prodotto dall'istituto di referenza.

Art. 10.

Le spese di produzione dell'antigene nonchè quelle relative alle prove diagnostiche di laboratorio sostenute dall'istituto di referenza nonchè da parte degli altri istituti vanno incluse dalle regioni nella richiesta di finanziamento prevista dal presente decreto.

Art. 11.

I bovini sottoposti a controllo ai sensi del presente piano vanno marcati con marca riportante la sigla della provincia ed un numero progressivo.

Per l'identificazione di cui al precedente comma possono tuttavia essere ritenuti validi contrassegni già applicati in attuazione dei piani nazionali di bonifica sanitaria di cui alla legge n. 615, e successive modificazioni.

Art. 12.

Il prelievo del sangue per l'esame sierologico dei bovini può avvenire:

a) tramite veterinari dipendenti dalla **U.S.L.;**

b) tramite veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalla U.S.L.

Per quanto attiene ai rimborsi forfettari oppure ai compensi dovuti agli operatori di cui al comma precedente si applicano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 20 giugno 1985 citato in premessa.

Per detto esame diagnostico viene, di norma, utilizzato il sangue prelevato nel corso delle operazioni di profilassi pianificata della brucellosi bovina.

L'esecuzione del prelievo deve avvenire nel pieno rispetto delle precauzioni sanitarie previste dall'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982.

Art. 13.

Sono da considerarsi infetti da leucosi bovina enzootica ai sensi del presente piano i bovini degli allevamenti sotto controllo che hanno presentato reazione sierologica positiva ad un primo accertamento e al secondo accertamento, da effettuarsi ad un intervallo di tempo non inferiore a quaranta giorni, confermano la reazione sierologica positiva.

I bovini sotto controllo subito dopo il risultato positivo della prima prova ed in attesa del risultato della seconda prova devono essere considerati sospetti di infezione e pertanto tenuti separati dal restante effettivo dell'allevamento.

Qualora la seconda prova di cui al precedente comma dia esito negativo è necessario sottoporre tali animali ad un'ulteriore prova che se ancora negativa fa decadere definitivamente il sospetto d'infezione.

Gli animali che reagiscono positivamente a due prove sierologiche anche non consecutive devono essere considerati infetti.

Art. 14.

Negli allevamenti sotto controllo in cui è stata riscontrata la presenza di animali infetti da leucosi bovina enzootica, ai sensi del precedente art. 13, si applicano i seguenti provvedimenti:

a) isolamento o idonea separazione dei bovini infetti;

b) disinfezione e disinfestazione periodica delle stalle e particolarmente dei reparti occupati dai bovini infetti;

c) esclusione dalla monta dei bovini infetti;

d) obbligo di eliminare il colostro delle vacche infette oppure di risanarlo con idoneo trattamento prima di somministrarlo ai vitelli;

e) obbligo di bollire il latte delle vacche infette destinato all'alimentazione dei vitelli;

f) divieto di allontanamento dall'allevamento dei capi infetti salvo che non siano avviati direttamente al macello.

I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere altresì adottati, in via cautelativa, per gli animali che hanno reagito positivamente ad un primo accertamento sierologico.

In deroga a quanto previsto dalla lettera *b*) e previo parere favorevole dell'autorità sanitaria competente il sindaco può autorizzare il trasferimento dei predetti animali in stalle contumaciali sottoposte a vigilanza veterinaria, nelle quali devono sottostare al divieto di cui alla stessa lettera *b*).

Art. 15.

Negli allevamenti sotto controllo è vietata l'introduzione di bovini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico per la leucosi bovina enzootica effettuato da meno di un anno.

Art. 16.

Quando in uno o più circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6 del presente decreto il numero dei capi infetti risulta pari o inferiore al 5 per cento, la competente autorità sanitaria dispone l'abbattimento obbligatorio degli animali stessi graduandone l'attuazione secondo piani aziendali concordati e facendo rientrare il costo del relativo indennizzo nei programmi regionali di cui ai precedenti articoli.

I bovini risultati infetti ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 rientrano nel presente piano per quanto concerne l'abbattimento, che dovrà essere disposto ed effettuato con tempestività, per il quale si prescinde dalla percentuale di cui al precedente comma.

Art. 17.

Ai proprietari o ai detentori dei bovini infetti per i quali la competente autorità sanitaria abbia disposto l'abbattimento obbligatorio secondo le modalità ed i tempi previsti nei piani aziendali di cui al precedente art. 16, è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, con le stesse modalità e procedure adottate per il risanamento degli allevamenti dalla T.B.C. e dalla brucellosi bovina in quanto applicabili.

Art. 18.

Un allevamento bovino è riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica quando possiede le seguenti condizioni zoosanitarie:

a) negli ultimi dodici mesi tutti i bovini di età superiore ad un anno sono stati sottoposti con esito negativo a due esami sierologici per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, ad intervallo di almeno sei mesi;

b) negli ultimi due anni non è stato constatato alcun segno clinico od anatomo-patologico riferibile a leucosi bovina enzootica;

c) i capi eventualmente introdotti nell'allevamento sono scortati da certificato sanitario comprovante che provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

Art. 19.

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica è confermata se non si riscontrano segni clinici od anatomo-patologici riferibili alla presenza di leucosi bovina enzootica e tutti i bovini di età superiore a dodici mesi reagiscono negativamente ai controlli effettuati con cadenza annuale.

Art. 20.

Agli allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica le competenti autorità sanitarie rilasciano un attestato valido per un anno.

Ai singoli animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica è rilasciato un certificato valido per quindici giorni dalla data del rilascio.

Art. 21.

Per le attività sanitarie connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto ministeriale le amministrazioni regionali o comunali, secondo le rispettive competenze, possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 45 della stessa legge.

Art. 22.

Per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente decreto può essere riconosciuta la partecipazione degli operatori zootecnici ed agro-alimentari nello specifico settore secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla apposita legge regionale adottata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 833/1978.

Art. 23.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 21 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5198)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 luglio 1985.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e lo adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli ac-

cordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356, il quale all'art. 2, comma 3, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da cinque a dieci punti;

Considerato che, in atto, il « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 17 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 27 per cento a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1985

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(5195)

DECRETO 14 settembre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1985, da rilasciare ai tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini, e ad altri istituti di credito, a norma del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 20.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante la approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 20, recante ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali;

Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto-legge n. 859 del 1984, come risulta modificato dalla legge citata di conversione, ove si prevede, tra l'altro:

che i tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini ed altri istituti di credito sono autorizzati ad effettuare, in favore dei predetti enti ed aziende, anticipazioni di cassa per un importo complessivo di lire 150 miliardi, nei limiti delle somme determinate, per singolo ente o azienda, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983 nonché tenuto conto della situazione economica complessiva e del ruolo dei rispettivi porti;

che le suddette anticipazioni sono ripianate a carico del bilancio dello Stato mediante rilascio ai predetti istituti di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data;

che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei medesimi;

Visto il decreto interministeriale Marina mercantile-Tesoro, in data 17 maggio 1985, con cui è stato stabilito, per ciascuno degli enti ed aziende ivi menzionati, il limite massimo delle anticipazioni di cassa effettuabili dai relativi tesorieri, per gli importi indicati allo art. 2 del presente decreto;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinare alle finalità di cui al richiamato decreto-legge n. 859 del 1984, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per lire 150 miliardi, della durata di cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 20, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 150.000.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1985;

tasso d'interesse: 12,50%, pagabile annualmente;

ammortamento: in unica soluzione, il 1° gennaio 1990;

prezzo d'emissione: alla pari.

A norma del terzo comma dell'art. 1 del suddetto decreto-legge n. 859 del 1984, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato, con le modalità di cui al successivo art. 6, secondo la seguente ripartizione:

lire 2.500 milioni all'Ente autonomo del porto di Savona;

lire 60.350 milioni al Consorzio autonomo del porto di Genova;

lire 1.000 milioni al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia;

lire 3.500 milioni al Consorzio autonomo del porto di Napoli;

lire 500 milioni all'Ente autonomo del porto di Palermo;

lire 27.000 milioni al Provveditorato al porto di Venezia;

lire 51.000 milioni all'Ente autonomo del porto di Trieste;

lire 550 milioni all'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di La Spezia;

lire 1.000 milioni all'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno;

lire 2.000 milioni all'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari;

lire 100 milioni all'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Messina;

lire 500 milioni all'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona;

lire 150.000 milioni in totale.

In sede di assegnazione, ogni azienda di credito comunque interessata al rilascio dei certificati potrà richiedere titoli del taglio da lire 1 milione per la frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, la quale provvederà altresì ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 6.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 3.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1986 e l'ultima il 1° gennaio 1990.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1990.

Art. 6.

Presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio, verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti di credito che saranno indicati dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini elencati al precedente art. 2, e per gli importi pure rispettivamente indicati, sui quali verranno versati i certificati di cui al presente decreto.

Le filiali della Banca d'Italia provvederanno poi alla consegna dei titoli ai suddetti istituti di credito.

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e da 5 cedole per il pagamento degli interessi.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1984, N. 859, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1985, N. 20 » « RIPIANAMENTO DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE DEGLI ENTI PORTUALI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 - 1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al

certificato, del valore nominale del titolo, del tasso di interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « RIPIANAMENTO DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE DEGLI ENTI PORTUALI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 - 1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per la indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « RIPIANAMENTO DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE DEGLI ENTI PORTUALI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 - 1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva, mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1990, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1985
Registro n, 31 *Tesoro, foglio n.* 351

(5197)

DECRETO 18 settembre 1985.

Elevazione a lire 3.700 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 18 settembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 317567/66-AU-91 del 5 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1985, registro n. 31, foglio n. 105, con il quale è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 18 settembre 1985, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 2.500 miliardi a lire 3.700 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 18 settembre 1985, emessi con decreto ministeriale 5 settembre 1985, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 2.500 miliardi a lire 3.700 miliardi.

Art. 2.

Il 20 settembre 1985 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.200 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento pre-

vista dall'art. 8 del citato decreto 5 settembre 1985; la predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni riportate nel citato decreto ministeriale 5 settembre 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1985
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 12

(5196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 agosto 1985.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricolo dal 1° luglio 1985.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;

Visto l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica, per l'anno 1984 è risultato pari a 130,8 rispetto alla base 1982, assunta uguale a 100;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, rispetto all'indice accertato per l'anno 1983 è intervenuta una variazione dell'11,04 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 5 per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, per l'anno 1° luglio 1985-30 giugno 1986, nella misura di L. 15.290.000.

Art. 2.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in relazione ai casi di infortunio avvenuti e alle malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976, è fissata per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 28.860 e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L. 16.390.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 36.970 ed a L. 21.520.

Art. 3.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, per l'anno 1° luglio 1985-30 giugno 1986, nella misura di L. 315.000 mensili.

Art. 4.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, è fissato, per l'anno 1° luglio 1985-30 giugno 1986, nella misura di L. 1.261.000.

Roma, addì 9 agosto 1985

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5193)

DECRETO 10 agosto 1985.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale dal 1° luglio 1985.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1984 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è intervenuta una variazione in misura non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 25 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, la retribuzione media giornaliera è fissata, per l'anno 1° luglio 1985-30 giugno 1986, nella misura di L. 45.489, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 17.741.000 e di L. 9.553.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 25.547.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 21.644.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in L. 19.692.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1983 e precedenti: 1,1067;
anno 1984 ed oltre: 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, per il periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1986, nella misura di L. 315.000 mensili.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, è fissato, per il periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1986, nella misura di L. 1.261.000.

Roma, addì 10 agosto 1985

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5194)

DECRETO 5 settembre 1985.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri e altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani e in particolare l'art. 3 che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'adeguamento retributivo connesso alle intervenute variazioni del costo della vita;

Visto l'accordo interconfederale in data 23 settembre 1975 in materia di indennità di contingenza e di recupero salariale;

Considerato il protocollo globale d'intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983 che stabilisce il nuovo calcolo della indennità di contingenza;

Vista la nota n. 18313 del 2 agosto 1985, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di tre punti a decorrere dal 1° agosto 1985;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali erano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 4 giugno 1985;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1985, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

	Lire
portieri	328,05
addetti alla pulizia	307,83

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo):

	Lire
portieri	282,00
addetti alla pulizia	264,78

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1985

p. *Il Ministro*: BORRUSO

(5164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta, con sede sociale e stabilimento in Torino, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Indesit componenti elettromeccanici S.p.a., con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimenti in None (Torino) e in Gricignano d'Aversa (Caserta), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip Robassomero, con sede in Roma e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 29 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Esichimica secondaria, con sede in Palermo e unità di Pieve Vergonte (Novara), ora Enichem sintesi S.p.a., è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nepote Secondo di Nepote Luigi ed Enrico S.n.c., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipill, con sede e stabilimento in Fiano (Torino), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giulio Einaudi Editore di Torino, in amministrazione straordinaria, sedi periferiche in Italia, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costuten, sede di Torino e stabilimento di Avigliana (Torino), fallita il 6 agosto 1983, è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica secondaria, con sede in Palermo e centro ricerche di Borgaro Torinese (Torino), ora Enichem sintesi S.p.a., è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rockwell CVC, con sede e stabilimento in Cameri (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria filati tessuti Crespi, sede di Milano e stabilimento di Ghemme e Fara (Novara), è prolungata al 25 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.C.M.A. - Officine costruzioni metalmeccaniche Alessandria, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paramatti vernici, con sede e stabilimento in Greggio (Vercelli), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Della Laga, con sede in Torino e stabilimento in San Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.I. - Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Gattinara (Vercelli), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche, con sede e stabilimento in Brà (Cuneo), fallita il 23 luglio 1984, è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale. disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.lli Cordero, con sede e stabilimento in Canove di Govone (Cuneo), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocea, con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti), fallita il 2 giugno 1983, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borsalino G. & Fratello, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.L.B., con sede in Genova e stabilimento di Predosa (Alessandria), uffici di Milano e Torino, fallita il 13 gennaio 1983, è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comital in Volpiano (Torino), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Puma di Sergio Puma & C., con sede e stabilimento in Torino, fallita il 10 novembre 1983, è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marconimp di Conticelli Piero di Torino, fallita il 3 novembre 1983, è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta E.P. Humbert, in Collegno (Torino), è prolungata al 4 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco grafite Valchisone, con sede in Pinerolo e stabilimento in Isolantite di Pinerolo (Torino), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.B.L. - Industria battiture lamiere, con sede in Torino e stabilimenti in Venaria e Leinì (Torino), fallita il 5 giugno 1982, è prolungata al 5 giugno 1985 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, sede di Milano e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), fallita il 25 novembre 1982, è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cartiera Val Chisone di Bertolotto e C., con sede e stabilimento in Abbadia Alpina di Pinerolo (Torino), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industrie Pirelli, ora Pirelli componenti auto, con sede in Milano e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rinaldo Rossi, sede di Visone e stabilimenti di Visone e Ovada (Alessandria), fallita l'11 novembre 1982, è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elder di Tortona (Alessandria), fallita il 15 marzo 1983, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormig di Ovada (Alessandria), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industrie grafiche di G. Zeppegno, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 1° giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Europa, con sede e stabilimento in Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura Valbruna, con sede legale in Milano e stabilimento in Biella (Vercelli), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Montebianco industrie tessili, con sede e stabilimento in Biella (Vercelli), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Audasso Antonio, con sede in Torino e stabilimento in Borgaro Torinese (Torino), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.B., in Balangero (Torino), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camerano, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cartiera Val Chisone di Bertolotto e C., con sede e stabilimento in Abbadia Alpina di Pinerolo (Torino), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zerboni Brocce di Torino, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.T.I.L. di Trino Vercellese (Vercelli), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino e stabilimento fonderia ghisa in Crescentino (Vercelli), è prolungata al 29 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e stabilimento in Villadorsola (Novara), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Vercelli ora della Chatillon S.p.a., è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Selcom Camsa, con sede di Torino e stabilimenti in Torino e in San Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Wamar di Torino, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. S.E.R.I. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.M. - Casa editrice Marietti, in Casale Monferrato (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moma, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.M.A.C., con sede e stabilimento in Cafasse (Torino), fallita il 21 dicembre 1984, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria tessile di Vercelli, con sede e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 3 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Philips, con sede in Milano, stabilimento in Alpignano (Torino) e filiale di Torino, è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca Maggiora, con sede e stabilimento in San Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resinflex, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bertoro & C., in Vinovo (Torino), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Giordano & C., con sede e stabilimento in Cuneo, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip Robassomero, con sede in Roma e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica secondaria, con sede in Palermo e unità di Pieve Vergonte (Novara), ora Enichem sintesi S.p.a., è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nepote Secondo di Nepote Luigi ed Enrico S.n.c., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipill, con sede e stabilimento in Fiano (Torino), è prolungata al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Della Laga, con sede in Torino e stabilimento in San Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Europa, con sede e stabilimento in Varallo Pombia (Novara), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Audasso Antonio, sede di Torino e stabilimento in Borgaro Torinese (Torino), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.M. - Casa editrice Marietti, in Casale Monferrato (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moma, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.M.A.C., con sede e stabilimento in Cafasse (Torino), fallita il 21 dicembre 1984, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria tessile di Vercelli, con sede e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Philips, con sede in Milano, e stabilimento in Alpignano (Torino) e filiale di Torino, è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip Robassomero, con sede in Roma e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Audasso Antonio, sede di Torino e stabilimento in Borgaro Torinese (Torino), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria tessile di Vercelli, con sede e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4818)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 6 settembre 1985 la società cooperativa «Edil Bianco» a r.l., in Napoli, costituita per rogito dott. Vittorio Iazzetti in data 18 novembre 1971, repertorio n. 54766, reg. soc. n. 696, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Del Gaudio Gennaro.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «Conf.Pa.», in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Marcello Percuoco, in data 8 giugno 1974, repertorio n. 755, reg. soc. n. 1327, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella personale della dott.ssa Maria Luisa Biondi.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1985 la società cooperativa di trasporto «Coop. Trans.», in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Marra Enrico in data 11 ottobre 1979, repertorio n. 594, reg. soc. n. 2825, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Mauro.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «La Cellolese», in Cellole (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Pasquale Liotti in data 21 giugno 1979, repertorio n. 411, reg. soc. n. 259179, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Giannelli Antonio.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1985 la società cooperativa edilizia «Baronapoli», in Salerno, costituita per rogito notaio dott. Gaetano di Fluri in data 13 marzo 1974, repertorio n. 120444, reg. soc. n. 5411/6491, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Meloro Fabio.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1985 la società cooperativa edilizia «Gli Amici», in Giugliano (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Nicola Salomone in data 14 febbraio 1974, repertorio n. 10154, reg. soc. n. 615, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Barbato Giacomo.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1985 la società cooperativa di consumo «La sociale» a r.l., in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Pietro Pirolo in data 5 ottobre 1977, repertorio n. 194476, reg. soc. n. 1923, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Attilio di Paolo.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1985 la Società cooperativa di prodotti agricoli di Puglia, in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito notaio Corrado Scarsanelli in data 10 novembre 1971, repertorio n. 204657, reg. soc. n. 936, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Vincenzo Taurino.

(5019)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/4494 del 12 settembre 1985 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Caldarola è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 61.847.177, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 65.116.000, iscritto a ruolo a nome della ditta Carassai Giuliano. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4650 del 12 settembre 1985 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Cantello è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 959.591.550 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 991.416.000, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Sigismondo e Lolato Antida in Sigismondo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5138)

MINISTERO DEL TESORO

N. 184

Corso dei cambi del 20 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1938 —	1938 —	—	1938 —	1938,75	1938,75	1939,500	1938 —	1938 —	—
Marco germanico .	672,100	672,100	—	672,100	672,25	672,30	672,500	672,100	672,100	—
Franco francese	220,250	220,250	—	220,250	220,25	220,17	220,100	220,250	220,250	—
Fiorino olandese	597,900	597,900	—	597,900	597,75	597,75	597,600	597,900	597,900	—
Franco belga .	33,241	33,241	—	33,241	33,25	33,25	33,266	33,241	33,241	—
Lira sterlina .	2621,600	2621,600	—	2621,600	2621,50	2621,75	2621,500	2621,600	2621,600	—
Lira irlandese	2090 —	2090 —	—	2090 —	2090 —	2090 —	2090 —	2090 —	2090 —	—
Corona danese .	185,640	185,640	—	185,640	185,50	185,64	185,640	185,640	185,640	—
Dracma .	13,992	13,992	—	13,992	—	—	14 —	13,992	13,992	—
E.C.U. .	1497,900	1497,900	—	1497,900	1497,75	1497,75	1497,600	1497,900	1497,900	—
Dollaro canadese .	1405,100	1405,100	—	1405,100	1405,50	1405,75	1406,200	1405,100	1405,100	—
Yen giapponese .	8,008	8,008	—	8,008	8,008	8 —	8,009	8,008	8,008	—
Franco svizzero .	818,100	818,100	—	818,100	818 —	818,05	818 —	818,100	818,100	—
Scellino austriaco .	95,650	95,650	—	95,650	95,75	95,68	95,710	95,650	95,650	—
Corona norvegese .	230 —	230 —	—	230 —	230 —	230,05	230,100	230 —	230 —	—
Corona svedese .	228,750	228,750	—	228,750	228,75	228,87	229 —	228,750	228,750	—
FIM	318,300	318,300	—	318,300	318,25	318,25	318,200	318,300	318,300	—
Escudo portoghese	11,209	11,209	—	11,209	11,15	11,16	11,130	11,209	11,209	—
Peseta spagnola	11,309	11,309	—	11,309	11,25	11,28	11,265	11,309	11,309	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1985

Dollaro USA . .	1938,750
Marco germanico . .	672,300
Franco francese	220,175
Fiorino olandese . .	597,750
Franco belga .	33,253
Lira sterlina .	2621,550
Lira irlandese . . .	2090 —
Corona danese . .	185,640
Dracma	13,996
E.C.U.	1497,750
Dollaro canadese . .	1405,650
Yen giapponese .	8,008
Franco svizzero . .	818,050
Scellino austriaco . .	95,680
Corona norvegese . . .	230,050
Corona svedese .	228,875
FIM	318,250
Escudo portoghese	11,169
Peseta spagnola	11,287

Media dei titoli del 20 settembre 1985

Titolo					Valore
Rendita 5 % 1935					54,700
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86					94,250
» 6 % » » 1972-87					92,200
» 9 % » » 1975-90					95,500
» 9 % » » 1976-91					92,200
» 10 % » » 1977-92					92,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)					94,825
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97					86,600
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %					100,750
»	»	»	1-6-1981/86 16 %		106,900
»	»	»	TR 2,5 % 1983/93		87,250
»	»	»	Ind. ENI 1-8-1988		101,750
»	»	»	»	EFIM 1-8-1988	103,700
»	»	»	»	1- 1-1982/86	100,350
»	»	»	»	1- 3-1982/86	100,850
»	»	»	»	1- 5-1982/86	100,975
»	»	»	»	1- 6-1982/86	101,150
»	»	»	»	1- 7-1982/86	101,250
»	»	»	»	1- 7-1983/86	100,350
»	»	»	»	1- 8-1982/86	101,225
»	»	»	»	1- 8-1983/86	100,300
»	»	»	»	1- 9-1982/86	101,225
»	»	»	»	1- 9-1983/86	100,325
»	»	»	»	1-10-1982/86	101,425
»	»	»	»	1-10-1983/86	100,400
»	»	»	»	1-11-1982/86	101,250
»	»	»	»	1-12-1982/86	101,850
»	»	»	»	1- 1-1983/87	101,750
»	»	»	»	1- 2-1983/87	101,750
»	»	»	»	1- 3-1983/87	102,175
»	»	»	»	1- 4-1983/87	101,725
»	»	»	»	1- 5-1983/87	101,800
»	»	»	»	1- 6-1983/87	101,900
»	»	»	»	1-11-1983/87	100,500
»	»	»	»	1-12-1983/87	100,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88					100,750
»	»	»	»	1- 2-1984/88	100,900
»	»	»	»	1- 3-1984/88	100,725
»	»	»	»	1- 4-1984/88	100,600
»	»	»	»	1- 5-1984/88	100,275
»	»	»	»	1- 6-1984/88	100,500
»	»	»	»	1- 7-1983/88	102,800
»	»	»	»	1- 8-1983/88	102,775
»	»	»	»	1- 9-1983/88	103,150
»	»	»	»	1-10-1983/88	102,725
»	»	»	»	1-11-1983/90	104,200
»	»	»	»	1-12-1983/90	104,100
»	»	»	»	1- 1-1984/91	104,150
»	»	»	»	1- 2-1984/91	104,275
»	»	»	»	1- 3-1984/91	102,400
»	»	»	»	1- 4-1984/91	102,600
»	»	»	»	1- 5-1984/91	102,450
»	»	»	»	1- 6-1984/91	102,400
»	»	»	»	1- 7-1984/91	101,600
»	»	»	»	1- 8-1984/91	101,575
»	»	»	»	1- 9-1984/91	101,725
»	»	»	»	1-10-1984/91	101,625
»	»	»	»	1-11-1984/91	101,600
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,625
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985					99,800
»	»	»	16 % 1- 1-1986		100,350
»	»	»	14 % 1- 4-1986		100 —
»	»	»	13,50 % 1- 7-1986		99,975
»	»	»	13,50 % 1-10-1986		100,150
»	»	»	12,50 % 1- 1-1987		99,050
»	»	»	12 % 1- 3-1988		98,150
»	»	Nov.	12 % 1-10-1987		98,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %					114,500
»	»	»	»	22-11-1982/89 13 %	111,500
»	»	»	»	1983/90 11,50%	107,750
»	»	»	»	1984/91 11,25%	106,150
»	»	»	»	1984/92 10,50%	104,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 27 dicembre 1985 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 28 marzo 1986.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 18 settembre 1985 relativi alla emissione dei BOT con durata novantuno e centottantadue giorni fissata per il 27 settembre 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dalla aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 96,90 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 93,85, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(5278)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 3 agosto 1985, recante l'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 16 agosto 1985. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 188 del 10 agosto 1985).

Il secondo capoverso del secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale citato in epigrafe è rettificato come segue:

« *a*) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento dei BOT con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 16 febbraio e pagabili il 16 agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 16 agosto e pagabili il 16 febbraio successivo ».

(5246)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 5 settembre 1985, recante l'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 18 settembre 1985. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 219 del 17 settembre 1985).

Il secondo capoverso del secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale citato in epigrafe è rettificato come segue:

« *a*) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento dei BOT con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 18 marzo e pagabili il 18 settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 18 settembre e pagabili il 18 marzo successivo ».

(5247)

Errata-corrige al decreto ministeriale 27 luglio 1985, recante l'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° gennaio 1985, da rilasciare ai tesorieri delle unità sanitarie locali, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1985, n. 103. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 205 del 31 agosto 1985).

Il punto 54) dell'elenco allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato alla pag. 6155 della *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato come segue:

« 54) Banca popolare Massicana - Caserta; totale anticipazioni: *14.281.518.781;* importo dei certificati assegnati: 14.282.000.000 ».

(5248)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Iannuzzi » di Andria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 15 aprile 1985, prot. n. 1162 I Sett., l'istituto tecnico industriale « Iannuzzi » di Andria è stato autorizzato ad accettare la donazione di un elaboratore Olivetti M/20 disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

(5175)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di istanze volte al riconoscimento delle condizioni di crisi aziendale presentate da varie società

Con deliberazioni adottate nella seduta del 6 marzo 1985, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti società, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

Cementerie umbre S.p.a. di Magione (Perugia) - settembre 1983;
Gladiator pelletterie S.p.a. di Ariccia (Roma) - ottobre 1984;
impresa Sidermeccanica S.r.l. di Novara.

Con deliberazioni adottate nella seduta del 28 marzo 1985, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti società, con decorrenza dalle date a fianco di ciascuna di esse indicate:

impresa Grassi Maria Luisa di Settimo Torinese (Torino) - gennaio 1984;
impresa Pezzamificio G. Rissone S.n.c. di Settimo Torinese (Torino);
impresa I.T.M. - Impianti tecnologici manutenzione S.a.s. di Castellammare di Stabia (Napoli);
impresa Legertex S.r.l. di Torino - settembre 1983;
impresa Cartiera laziale Giuseppe Costantini S.r.l. di Isola del Liri (Frosinone) - marzo 1984;
impresa CAR - Centro arredamenti rustici di Francesca Potenza di Anagni (Frosinone);
impresa ECOS S.p.a. - Europea costruzioni scientifiche di Pomezia (Roma) - dicembre 1983;
M.C.M. di Frosinone;
impresa Strutture Ponteur S.p.a. di Bergamo;
soc. SA Italia S.p.a., in Milano - giugno 1981;
impresa Confezioni Gipa S.r.l. di Modugno (Bari) - giugno 1984;
impresa Master Shoe di Giulianova (Teramo);
impresa Due System S.p.a. di Piacenza;
impresa Tavar S.p.a. di Ravenna;
impresa Fornace di Tolentino S.r.l. di Tolentino (Macerata) - luglio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 2 maggio 1985, il CIPI non ha riconosciuto in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Simmar S.p.a. di Forlimpopoli (Forlì) a decorrere dal gennaio 1985.

(5074)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Approvazione del modello per la comunicazione di partecipazioni ai sensi dell'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216. (Deliberazione 19 settembre 1985, n. 1796).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il terzo comma dell'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281, secondo cui le comunicazioni previste dal primo comma del medesimo articolo devono essere redatte in conformità di apposito modello approvato con deliberazione della Commissione stessa;

Delibera:

Le comunicazioni previste dall'art. 5, primo comma, sub articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere redatte in conformità al modello allegato, con le relative istruzioni di compilazione, al presente provvedimento, del quale forma parte integrante.

La presente delibera e l'unito modello saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Presidente: PIGA

ALLA CONSOB Via Isonzo 19/e
00198 ROMA

N° PROT. CONSOB

ALLA SOCIETA ______________________

DICHIARANTE — QUADRO A

PERSONE FISICHE

COGNOME NOME ______________________

LUOGO DI NASCITA ______________________

PROVINCIA ____ DATA DI NASCITA ______________

PERSONE GIURIDICHE

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE ______________________

EVENTUALE ABBREVIAZIONE ______________________

TIPO GIURIDICO ______________

COMUNE O SEDE LEGALE DI RESIDENZA ______________ VIA ______________ PROV. ______ EVENTUALE NUMERO ISCRIZIONE CCIAA ______________

SOCIETA' PARTECIPATA — QUADRO B

DENOMINAZIONE SOCIALE ______________________ TIPO SOCIETA' ____ 1=Quotata mercato ufficiale 2=Negoziata mercato ristretto 3=Soc. azionaria non quotata 4=SRL

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO L. ______________ VALORE NOMINALE UNITARIO AZIONI ______________ VALORE PERCENTUALE POSSEDUTO ______________

AZIONI/QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — QUADRO C.

*	AZIONI/QUOTE GIA COMUNICATE		DATA	+ / −	VARIAZIONI		**	TOTALE AZIONI/QUOTE POSSEDUTE	
	CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO			CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO		CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO
1									
2									
3									
4									
5									

COMPILARE QUADRI → G-G1

AZIONI/QUOTE POSSEDUTE TRAMITE SOCIETA CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — QUADRO D

AZIONI/QUOTE GIA COMUNICATE		DATA	+ / −	VARIAZIONI		**	TOTALE AZIONI/QUOTE POSSEDUTE	
CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO			CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO		CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO

COMPILARE QUADRI → H → G-G1

AZIONI/QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETA' FIDUCIARIE — QUADRO E

NUMERO COMPLESSIVO FIDUCIANTI ______

AZIONI/QUOTE GIA COMUNICATE		DATA	+ / −	VARIAZIONI		**	TOTALE AZIONI/QUOTE POSSEDUTE	
CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO			CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO		CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO

COMPILARE QUADRI → L → G-G1

AZIONI/QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — QUADRO F

AZIONI/QUOTE GIA COMUNICATE		DATA	+ / −	VARIAZIONI		**	TOTALE AZIONI/QUOTE POSSEDUTE	
CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO			CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO		CON DIRITTO DI VOTO	SENZA DIRITTO DI VOTO

RIEPILOGO TOTALE PER COLONNA — QUADRO T

Quadri riempiti

Quadro	numero pagine	Quadro	numero pagine	Quadro	numero pagine

CASSARE LE CASELLE RIMASTE LIBERE

Data di compilazione ______________

Firma del dichiarante o del legale rappresentante ______________

Indirizzo ______________

"+" ACQUISIZIONE
"−" ALIENAZIONE

* TITOLO DEL POSSESSO : 1 = PROPRIETA' 2 = PEGNO 3 = USUFRUTTO 4 = RIPORTATO 5 = RIPORTATORE

** CODICE ACQUISTO O ALIENAZIONE: A Compravendita in borsa o nel mercato ristretto; B Compravendita; C Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi; D Successione o acquisizione a causa di morte; E Pegno; F Usufrutto; G Riporto; H Altro

DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE ALLA CONSOB

QUADRO G' Pag. ____

Elenco dei soggetti diversi dal dichiarante cui spetta il diritto di voto rispetto al possesso di azioni/quote in percentuale superiore al 2% ed al 10%, con indicazione della loro qualita' soggettiva nel contratto

QUADRO DI PROVENIENZA ____ (C,D,E) NUMERO ____ PER LE QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO.N° ____
AZ.ORD., AZ.PRIV., QUOTE

TITOLO DEL POSSESSO ____ (1÷5)

PERSONE FISICHE	PERSONE GIURIDICHE
COGNOME NOME ____	RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE ____
LUOGO DI NASCITA ____	EVENTUALE ABBREVIAZIONE ____
PROVINCIA ____ DATA DI NASCITA ____	SPECIE GIURIDICA ____

COMUNE O SEDE LEGALE DI RESIDENZA ____ VIA ____ PROV. ____ EVENTUALE NUMERO ISCRIZIONE CC/AA ____

QUALITA' DELL'AVENTE DIRITTO AL VOTO ____ A Debitore B Creditore Pignoratizio C Nudo proprietario D Usufruttuario E Riportato F Riportatore

QUADRO DI PROVENIENZA ____ (C,D,E) NUMERO ____ PER LE QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO.N° ____
AZ.ORD., AZ.PRIV., QUOTE

TITOLO DEL POSSESSO ____ (1÷5)

PERSONE FISICHE	PERSONE GIURIDICHE
COGNOME NOME ____	RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE ____
LUOGO DI NASCITA ____	EVENTUALE ABBREVIAZIONE ____
PROVINCIA ____ DATA DI NASCITA ____	SPECIE GIURIDICA ____

COMUNE O SEDE LEGALE DI RESIDENZA ____ VIA ____ PROV. ____ EVENTUALE NUMERO ISCRIZIONE CC/AA ____

QUALITA' DELL'AVENTE DIRITTO AL VOTO ____ A Debitore B Creditore Pignoratizio C Nudo proprietario D Usufruttuario E Riportato F Riportatore

QUADRO DI PROVENIENZA ____ (C,D,E) NUMERO ____ PER LE QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO.N° ____
AZ.ORD., AZ.PRIV., QUOTE

TITOLO DEL POSSESSO ____ (1÷5)

PERSONE FISICHE	PERSONE GIURIDICHE
COGNOME NOME ____	RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE ____
LUOGO DI NASCITA ____	EVENTUALE ABBREVIAZIONE ____
PROVINCIA ____ DATA DI NASCITA ____	SPECIE GIURIDICA ____

COMUNE O SEDE LEGALE DI RESIDENZA ____ VIA ____ PROV. ____ EVENTUALE NUMERO ISCRIZIONE CC/AA ____

QUALITA' DELL'AVENTE DIRITTO AL VOTO ____ A Debitore B Creditore Pignoratizio C Nudo proprietario D Usufruttuario E Riportato F Riportatore

QUADRO DI PROVENIENZA ____ (C,D,E) NUMERO ____ PER LE QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO.N° ____
AZ.ORD., AZ.PRIV., QUOTE

TITOLO DEL POSSESSO ____ (1÷5)

PERSONE FISICHE	PERSONE GIURIDICHE
COGNOME NOME ____	RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE ____
LUOGO DI NASCITA ____	EVENTUALE ABBREVIAZIONE ____
PROVINCIA ____ DATA DI NASCITA ____	SPECIE GIURIDICA ____

COMUNE O SEDE LEGALE DI RESIDENZA ____ VIA ____ PROV. ____ EVENTUALE NUMERO ISCRIZIONE CC/AA ____

QUALITA' DELL'AVENTE DIRITTO AL VOTO ____ A Debitore B Creditore Pignoratizio C Nudo proprietario D Usufruttuario E Riportato F Riportatore

TITOLO DEL POSSESSO : 1 = PROPRIETA' 2 = PEGNO 3 = USUFRUTTO 4 = RIPORTATO 5 = RIPORTATORE

FIRMA ____

Generalita' dei soggetti per conto dei quali si detengono le partecipazioni di cui al quadro E

QUADRO I
Pag.____

NUMERO______ PER LE QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO. N° ______
↑ AZ.ORD., AZ.PRIV., QUOTE

PERSONE FISICHE		PERSONE GIURIDICHE
COGNOME NOME ______		RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE ______
LUOGO DI NASCITA ______		EVENTUALE ABBREVIAZIONE ______
PROVINCIA ___	DATA DI NASCITA ______	SPECIE GIURIDICA ______

COMUNE O SEDE LEGALE DI RESIDENZA ______ VIA ______ PROV. ___ EVENTUALE NUMERO ISCRIZIONE CC/AA ______

NUMERO______ PER LE QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO. N° ______
↑ AZ.ORD., AZ.PRIV., QUOTE

PERSONE FISICHE		PERSONE GIURIDICHE
COGNOME NOME ______		RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE ______
LUOGO DI NASCITA ______		EVENTUALE ABBREVIAZIONE ______
PROVINCIA ___	DATA DI NASCITA ______	SPECIE GIURIDICA ______

COMUNE O SEDE LEGALE DI RESIDENZA ______ VIA ______ PROV. ___ EVENTUALE NUMERO ISCRIZIONE CC/AA ______

NUMERO______ PER LE QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO. N° ______
↑ AZ.ORD., AZ.PRIV., QUOTE

PERSONE FISICHE		PERSONE GIURIDICHE
COGNOME NOME ______		RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE ______
LUOGO DI NASCITA ______		EVENTUALE ABBREVIAZIONE ______
PROVINCIA ___	DATA DI NASCITA ______	SPECIE GIURIDICA ______

COMUNE O SEDE LEGALE DI RESIDENZA ______ VIA ______ PROV. ___ EVENTUALE NUMERO ISCRIZIONE CC/AA ______

NUMERO______ PER LE QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO. N° ______
↑ AZ.ORD., AZ.PRIV., QUOTE

PERSONE FISICHE		PERSONE GIURIDICHE
COGNOME NOME ______		RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE ______
LUOGO DI NASCITA ______		EVENTUALE ABBREVIAZIONE ______
PROVINCIA ___	DATA DI NASCITA ______	SPECIE GIURIDICA ______

COMUNE O SEDE LEGALE DI RESIDENZA ______ VIA ______ PROV. ___ EVENTUALE NUMERO ISCRIZIONE CC/AA ______

FIRMA ______

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CUI ALL'ART. 5, SUB ART. 1, DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 216

Istruzioni di carattere generale

Ai sensi dell'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, numero 216, come sostituito dall'art. 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281, tutti coloro che partecipano in misura superiore al 2% del capitale in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, devono rendere comunicazione alla società stessa ed alla Consob entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato tale limite percentuale.

Analoga comunicazione — entro il medesimo termine di trenta giorni — deve essere resa dalle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, le quali detengano una partecipazione in misura superiore al 10% del capitale in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o non sono ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata.

In ordine alle successive variazioni della partecipazione, sussiste analogo obbligo di comunicazione entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà delle percentuali sopra indicate, ovvero la partecipazione si sia ridotta entro i limiti rispettivamente del 2% o del 10%.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui siano state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al solo capitale sociale sottoscritto.

La partecipazione di ciascun socio deve essere determinata, ai fini del computo percentuale, senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto.

Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie.

Vanno considerate, inoltre, nella determinazione della percentuale di partecipazione, le azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona sia giuridica che fisica, nonché quelle possedute a titolo di pegno o usufrutto.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

In caso di azioni possedute da parte di una società a titolo di pegno o di usufrutto od in qualità di riportatore, la comunicazione deve essere effettuata unicamente da essa e non anche dalla società sua controllante, essendo a quest'ultima riferibili le sole partecipazioni della controllata a titolo di proprietà.

Peraltro, allorché vengano superate le percentuali di rilevanza, determinate nei modi anzidetti, la comunicazione deve riguardare sia le azioni o quote con diritto di voto sia quelle senza diritto di voto con la specifica, per queste ultime, dei soggetti cui spetti lo stesso diritto di voto nei casi di partecipazioni superiori alle citate percentuali.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni con diritto al voto possedute, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore alla percentuale di rilevanza si siano verificate per successive fasi od operazioni, deve farsi riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Ai fini della individuazione della data dalla quale decorre il termine previsto dalla legge per l'esecuzione della comunicazione, deve farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto di trasferimento di titoli nominativi per successione a causa di morte, acquisto o cessione per atto tra vivi, costituzione di pegno od usufrutto, secondo la disciplina civilistica applicabile alle singole ipotesi.

In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo, deve farsi viceversa riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

Qualora l'obbligo della comunicazione incomba su una società fiduciaria, quest'ultima è tenuta a specificare, oltre ai dati relativi alla partecipazione posseduta, il numero dei fiducianti effettivamente proprietari della partecipazione stessa, nonché le generalità dei possessori *uti singuli* di percentuali superiori ai minimi previsti dalla legge, fermo rimanendo un autonomo obbligo di esecuzione della comunicazione per i soggetti medesimi nonché per coloro che comunque superino tali percentuali calcolando l'ammontare complessivo posseduto ancorché ripartito tra più società fiduciarie o persone interposte.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: *Dichiarante*

Devono essere riportate con precisione, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, per le società di persone e per gli enti di varia natura, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale abbreviazione della medesima, oltre all'indirizzo ed alla registrazione presso la C.C.I.A. ove sussista.

Per il tipo, la relativa casella deve essere riempita con una delle seguenti indicazioni:

Società semplice	Società cooperativa a responsabilità illimitata
Società in accomandita per azioni	Società cooperativa a responsabilità limitata
Società in nome collettivo	Enti e Società non residenti
Società per azioni	Enti vari
Società a responsabilità limitata	

Quadro B: *Società partecipata*

Deve essere indicata, nell'apposito spazio, la denominazione della società partecipata, il capitale sociale sottoscritto (espresso in lire), il valore nominale unitario delle azioni nonché la percentuale detenuta.

Capitale sottoscritto: deve essere indicato il valore nominale del capitale sociale sottoscritto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, indipendentemente dalle categorie di azioni nelle quali è suddiviso.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 del codice civile).

Percentuale detenuta: deve essere indicato il valore percentuale, in relazione al capitale sottoscritto, della partecipazione, calcolata nei modi enunciati nelle istruzioni di carattere generale.

Tipo Società: nell'apposita casella deve essere riportato il codice (1, 2, 3 o 4), a cui corrisponde il tipo giuridico della società partecipata.

Quadro C: *Azioni possedute direttamente dal dichiarante*

Azioni/Quote già comunicate: nel primo riquadro il dichiarante deve specificare il numero di azioni o quote già oggetto di precedenti comunicazioni, suddivise secondo il titolo del possesso, indicando sia il numero delle azioni in ordine alle quali il soggetto tenuto abbia la titolarità del diritto di voto sia il numero delle azioni in ordine alle quali non l'abbia.

Variazioni: nel secondo riquadro il dichiarante deve specificare il numero di azioni o quote acquisite, alienate o per le quali sia venuta meno la titolarità del diritto di voto, ripartite tra quelle in relazione alle quali sia o meno ritenuta o stata ritenuta tale titolarità, precisando la data dell'operazione ed il codice relativo al tipo di questa, secondo quanto indicato in calce al modulo. Detto riquadro deve essere compilato sia in caso di prima comunicazione sia in caso di comunicazione di variazioni successive, ferme rimanendo le percentuali di rilevanza per il sorgere dell'obbligo. In caso di prima comunicazione deve essere sbarrato il riquadro *azioni/quote già comunicate* e compilato il solo riquadro *Variazioni.*

Totale azioni/quote possedute: nel terzo riquadro il dichiarante deve indicare la totalità delle azioni o quote possedute alla data della comunicazione, ripartite tra quelle con o senza diritto di voto.

Quadro D: *Azioni/Quote possedute tramite società controllate, fiduciarie, interposta persona*

Quadro E: *Azioni/Quote possedute per conto di altri soggetti da società fiduciarie e interposte persone*

Quadro F: *Azioni/Quote possedute da società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare*

I suddetti quadri devono essere compilati secondo le indicazioni precedentemente fornite per il quadro C.

Nel quadro D la presenza o l'assenza di diritti di voto vanno riferiti alla società controllata, fiduciaria od all'interposta persona. Il quadro E deve essere compilato dalle società fiduciarie e dalle altre persone intestatarie di azioni per conto di soggetti terzi.

Le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare sono tenute a compilare unicamente il quadro F.

Le partecipazioni delle società di gestione di fondi comuni non vanno computate ai fini della eventuale determinazione della percentuale di rilevanza della società controllante, essendo tali partecipazioni possedute, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, «nell'interesse dei partecipanti».

Quadro T: *Riepilogo totale per colonna*

Deve essere indicata la sommatoria per colonna dei dati contenuti in ciascuno dei riquadri compilati nei quadri C, D, E ed F.

La prima pagina del modello deve essere completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale). Devono inoltre essere sbarrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri G, G/1, H ed I, deve pure essere indicato — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

Quadro G: *Elenco dei soggetti, con esclusione del dichiarante, cui spetta il diritto di voto rispetto al possesso di azioni/quote in percentuale superiore al 2% od al 10%.*

Tale quadro, *da inoltrarsi esclusivamente alla Consob*, deve essere riempito da coloro che hanno compilato i quadri C, D ed E in relazione alle azioni o quote senza diritto di voto. Nel quadro G va indicato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto. Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti.

Per ciascun soggetto deve essere utilizzato un diverso riquadro da compilarsi secondo le istruzioni impartite per il precedente quadro A, precisando il quadro di provenienza, il titolo del possesso, la qualità soggettiva nel contratto mediante utilizzo degli appositi codici ed indicando il numero delle azioni/quote per le quali spetta il diritto di voto, ripartite tra ordinarie, privilegiate e quote. Tale ultima ripartizione richiede l'indicazione nell'apposito spazio della voce («az. ord.» - azioni ordinarie; «az. priv.» - azioni privilegiate; «quote») che interessa. In caso di possesso di azioni di entrambe le categorie indicate, per ciascuna deve essere compilato un apposito riquadro.

Quadro G/1: *Indicazione della qualità soggettiva nel contratto dei soggetti diversi dal dichiarante cui spetta il diritto di voto rispetto al possesso di azioni/quote in percentuale superiore al 2% od al 10%.*

In tale quadro, *che deve essere inoltrato esclusivamente alla società partecipata*, deve essere indicata oltre ai dati in comune con il quadro G la qualità soggettiva di coloro cui, nei casi di pegno ed usufrutto, sulla base di apposita pattuizione, spetta il diritto di voto utilizzando gli appositi codici.

Quadro H: *Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali sono possedute le azioni/quote acquisite, comunicate nel quadro D.*

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'elenco delle società controllate (1), delle fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede le azioni o quote.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica dell'elenco di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a tali nominativi, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore alle percentuali di rilevanza. Per ciascun soggetto deve essere utilizzato un diverso riquadro da compilarsi secondo le istruzioni impartite per il precedente quadro A, precisando il numero delle azioni/quote per le quali si detiene il diritto di voto, ripartite tra ordinarie e privilegiate, secondo le istruzioni già fornite per il quadro G e sottoscrivendo in calce ad ogni riquadro compilato.

Nell'ipotesi in cui le azioni o quote siano possedute indirettamente per il tramite di più soggetti tra i quali esista rapporto di controllo ai sensi del n. 3) del comma primo dell'articolo 2359 c.c., deve essere riempita, per ciascuna di tali situazioni, una separata pagina indicando, *nel primo riquadro*, il soggetto direttamente controllato dal dichiarante e, *nei riquadri successivi*, i soggetti direttamente controllati da quello indicato nel primo riquadro e così nei riquadri seguenti sino all'indicazione del soggetto direttamente titolare delle azioni o quote in relazione alle quali è effettuata la comunicazione, sottoscrivendo in calce all'ultimo riquadro compilato.

Analogo procedimento deve essere seguito nell'ipotesi di possesso indiretto, da parte del dichiarante, tramite società fiduciaria.

Quadro I: *Generalità dei soggetti per conto dei quali si detengono le partecipazioni di cui al quadro E*

Tale quadro deve essere compilato, conformemente alle istruzioni impartite per il quadro G, ad eccezione delle indicazioni del titolo del possesso, da parte dei soggetti che hanno riempito il quadro E, in relazione alle azioni o quote con diritto di voto possedute per conto di altri soggetti.

Nei quadri in cui è prevista l'indicazione di dati di identificazione dei soggetti in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione — cognome, nome, denominazione sociale, ecc. — questi devono essere forniti riempiendo compiutamente gli appositi spazi.

Ciascuna delle pagine compilate deve essere sottoscritta mediante apposizione della firma del dichiarante negli spazi all'uopo previsti.

Se trattasi di comunicazione resa da persona giuridica la firma deve essere apposta da soggetto avente la legale rappresentanza ovvero da soggetto munito di speciale procura sulla base di deliberazione dell'organo competente preventivamente o contestualmente resa nota alla Consob.

(5177)

(1) *cfr.* Per la nozione di società controllata l'art. 2359 c.c.: «Sono considerate *società* controllate: 1) le *società* in cui un'altra *società*, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (2368); 2) le *società* che sono sotto l'influenza dominante di un'altra *società* in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3) le *società* controllate da un'altra *società* mediante le azioni o quote possedute da *società* controllate da questa».

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 13 settembre 1985, n. 1/13/2-985, il cognome originario della sig.ra Ilse Tripčič in Amine Achkar, nata a Buie d'Istria il 9 ottobre 1955, residente a Trieste in Salita di Gretta n. 19, è ridotto, in seguito ad istanza presentata dalla medesima in data 17 aprile 1985, nella forma italiana di «Trissi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(5209)

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 14 settembre 1985, n. 13/2-1787, il decreto prefettizio 17 giugno 1933, n. 11419/92, con il quale il cognome del sig. Bortolo Milič, nato a Sgonico - Borgo Grotta Gigante il 12 febbraio 1869, venne ridotto nella forma italiana di «Emili», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Vrabec e ai figli Rodolfo e Vittoria, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 28 agosto 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote Bruno Emili di Rodolfo, nato a Sgonico il 24 aprile 1942, residente a Sgonico frazione Borgo Grotta n. 46, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Milič».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Emili» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Anica Mahnič, nata a Sesana l'8 maggio 1945, nonché nei confronti dei figli Tomaž, nato a Trieste il 22 giugno 1969, e Aljoša, nato a Trieste il 30 aprile 1970.

Il sindaco di Sgonico è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(5210)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a due posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della Valle d'Aosta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 383;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196 e, in particolare, l'art. 51 secondo il quale per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere che prevedono l'impiego in sedi della Valle d'Aosta devono essere indetti appositi concorsi;

Ritenuto che il ruolo dei cancellieri della carriera direttiva del Ministero di grazia e giustizia, essendo il personale che vi appartiene chiamato a svolgere le proprie funzioni negli uffici giudiziari esistenti nel territorio nazionale, è da considerarsi ruolo periferico;

Ritenuto quindi, che va indetto, per i posti vacanti negli uffici della Valle d'Aosta, apposito concorso ai sensi dell'art. 51 della citata legge n. 196/1978 e che tale concorso è da considerarsi circoscrizionale ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, in relazione all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ai sensi dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, i vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o distaccati ad uffici giudiziari diversi da quello per i quali viene indetto il presente concorso, se non vi abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla data di ammissione in possesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze coloniali, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica.

Sono, altresì, ammessi con esclusioni di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli espressamente sopra indicati;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

6) aver ottemperato agli obblighi di leva e del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI - Concorsi, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (v. allegato *A*), i candidati dovranno dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e l'anno scolastico in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi, è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, né si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del

termine sopra indicato risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso avrà luogo in Aosta e consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1). Nel corso del colloquio si procederà anche all'accertamento della conoscenza della lingua francese; tale prova consisterà nella traduzione, senza uso del dizionario, di un brano dall'italiano ed in una conversazione.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte si terranno nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I canditati vincitori del concorso devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficio dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico militare o da un medico dell'unità sanitaria locale, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 25 febbraio 1953, n. 148, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal cancelliere della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 16;

7) documento di cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I canditati che già appartengono al personale statale di ruolo *dovranno produrre soltanto*:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del sindaco, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato dei godimenti dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al precedente articolo, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nel termine stabilito, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11, ovvero la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini e nei modi prescritti, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 13.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi del precedente art. 11, sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Ai medesimi, nominati — quali cancellieri in prova — nella settima qualifica funzionale del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è attribuito il corrispondente livello retributivo e lo stipendio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, oltre gli emolumenti accessori in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 19 luglio 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1985
Registro n. 38 *Giustizia, foglio n.* 56

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto processuale civile e/o penale.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

1) diritto privato civile e commerciale;
2) diritto penale;
3) ordinamento giudiziario;
4) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
5) contabilità di Stato;
6) statistica giudiziaria;
7) lingua francese.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere, possibilmente dattiloscritta,
in carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI - Concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . (provincia di. . . . .) in via . . . . c.a.p. . . . (tel. n. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo: . . . (1).

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno . . . . presso . . . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 35, ed allegare alla domanda la relativa documentazione.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Il personale dello Stato dovrà indicare l'ufficio di appartenenza, la qualifica rivestita, nonché il periodo di servizio.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, con l'indicazione, altresì della qualifica dal medesimo rivestita.

(5114)

MINISTERO DELLE FINANZE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 12 marzo 1985, con il quale sono stati banditi gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Vista la delibera 19 luglio 1985, con la quale il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, ha chiesto la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Ritenuta l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai suindicati esami, atteso il lungo tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando degli esami (12 marzo 1985) e la prevista data delle prove scritte (4 e 5 febbraio 1986);

Decreta:

Art. 1.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale indetti, con decreto 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 12 marzo 1985.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo e nella forma indicata nello schema annesso al decreto ministeriale 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 12 marzo 1985, dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII - 00144 Roma-Eur, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 3.

S'intendono tempestivamente presentate le domande di partecipazione agli esami prodotte dagli interessati a decorrere dal 12 marzo 1985 — data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 18 gennaio 1985 — sino alla scadenza del termine stabilito dal precedente art. 2.

Art. 4.

Le prove scritte degli esami in questione avranno luogo nei giorni 4 e 5 febbraio 1986, alle ore otto, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, giusta decreto ministeriale 9 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(5255)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985, la prof.ssa Lange Maria Marcella, primario dell'ospedale infantile « R. Margherita » di Torino, è stata nominata componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 29 ottobre 1985 in sostituzione del prof. Pagnotta Gennaro.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985, il dott. Poli Mauro, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di nefrologia che si terrà a Roma il giorno 4 ottobre 1985 in sostituzione del dott. Valentini Giorgio.

(5151)

Commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a farmacista dirigente, sessione anno 1983

La commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a farmacista dirigente, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, è stata nominata con decreto ministeriale 30 agosto 1985, nella composizione indicata nel prospetto che segue:

Presidente:

Sciotti dott. Bruno, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Pratesi prof. Pietro, n. 44, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Milano;

Nappi prof. Antonio, n. 264, direttore di farmacia dell'istituto fondazione « S. Pascale » di Napoli;

Caria prof. Ivonne, n. 64, direttore di farmacia dell'ospedale psichiatrico di Cagliari;

Betti prof. Giuseppe, n. 36, direttore di farmacia dell'ospedale di Seriate.

Segretario:

Ranchetti dott. Rossano, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 21 ottobre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(5152)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852270) **L. 500**